

U.S.A.: *Astrue v. Capato*. La problematica via d'accesso alla definizione di "figlio" ai sensi del Social Security Act

di Lucilla Conte *
(6 giugno 2012)

1. Una "porta" nascosta?

Uno dei momenti più significativi contenuti in un antico libro per l'infanzia - *The Secret Garden* di Frances Hodgson Burnett (New York, F.A. Stokes, 1911) - è quello in cui la protagonista scopre, nascosta dall'edera, una piccola porta che la condurrà nella parte più recondita dell'ampio giardino che circonda la tenuta in cui è ospitata.

L'immagine della porta – più o meno nascosta - può fornire, come si vedrà in seguito, alcune suggestioni utili nell'analisi della recente pronuncia della U.S. Supreme Court *Astrue v. Capato* (21 maggio 2012, testo consultabile al sito www.supremecourt.gov).

La vicenda (che trae origine dalla fecondazione in vitro effettuata nel 2003 dalla Sig.ra Karen Capato con utilizzo del seme crioconservato del marito Robert Capato, diciotto mesi dopo la morte di quest'ultimo per cancro all'esofago) riguarda i costanti progressi della tecnica e la loro eventuale incidenza sulle tradizionali definizioni dei componenti della famiglia, in particolare su quella di "figlio".

Karen Capato richiede l'applicazione anche ai due gemelli nati attraverso fecondazione in vitro dei "survivors benefits" previsti dal Social Security Act e negati dalla Social Security Administration. Inizialmente la sua istanza è rigettata dalla District Court, ma in seguito è accolta dalla Court of Appeal.

In sintesi, mentre Mrs. Capato ritiene che i propri bambini rientrino a pieno titolo nella definizione contenuta al paragrafo 416(e) del Social Security Act ("[C]hild means...the child or legally adopted child of an [insured] individual") essendo indiscutibilmente i due gemelli figli biologici del defunto marito, la Social Security Administration valorizza i successivi paragrafi 416(h)(2) e 416(h)(3)(C) del Social Security Act, che – tra l'altro - ancorano la definizione di "child" sopra espressa alla qualifica di erede sulla base delle disposizioni della legge statale in materia di successioni ("In determining whether an applicant is the child or parent of [an] insured individual for the purposes of this subchapter, the Commissioner of Social Security shall apply [the intestacy law of the insured individual's domiciliary State]"-§416(h)(2)(A)).

In Florida – stato in cui si apre la successione di Robert Capato (il cui testamento prevedeva la nomina a erede del figlio primogenito nato dalla moglie Karen e i due figli nati da un precedente matrimonio) - la legge stabilisce che il figlio nato dopo la morte del padre possa ereditare per successione intestata solo se concepito quando quest'ultimo era ancora in vita.

Non viene quindi contemplata l'ipotesi di concepimento postumo attraverso fecondazione in vitro, a nulla rilevando le dichiarazioni rilasciate da Robert Capato al proprio avvocato,

ma non contenute nel proprio testamento, relative alla volontà di avere altri figli collocati, a fini successori, in una posizione di parità rispetto agli altri.

All'interno del Social Security Act sono poi previsti ulteriori criteri, oltre a quello della legge dello Stato in cui si apre la successione, che integrano la definizione di "figlio" contenuta ai sensi del § 416(e) e che possono trovare applicazione nel caso in cui non sia possibile essere qualificati figli legittimi (è il caso, per esempio, del figlio nato da matrimonio invalido, o riconosciuto successivamente dal genitore prima della morte - in forma scritta da quest'ultimo, oppure in seguito a dichiarazione giudiziale), o che fornisca prova della paternità, della vita familiare o del mantenimento da parte del soggetto in seguito deceduto.

In nessuno dei casi si fa riferimento unicamente alla parentela biologica, risultando la definizione di "child" contenuta nel Social Security Act comprensiva dei seguenti significati: "natural child, legally adopted child, stepchild, grandchild, stepgrandchild, or equitably adopted child" (Astrue v. Capato, p. 6).

La Corte Suprema ritiene che non sia sufficiente fare riferimento alla nozione, onnicomprensiva e un poco tautologica, di "child" ai sensi del paragrafo 416(e), richiamata dalla ricorrente e da questa interpretata unicamente in relazione al rapporto di parentela biologico. Il paragrafo 416 (h), che prevede, in sostanza, le ulteriori condizioni a completamento della definizione di child costituisce, a parere della Corte Suprema "a gateway through which all applicants for insurance as a "child" must pass" (Astrue v. Capato, p.7).

2. Una "porta" troppo stretta?

L'interpretazione dei paragrafi 416(e) e 416(h) nel senso di una loro necessaria integrazione determina la "strettoia" entro cui, a parere della SSA la definizione di "figlio" ai sensi del Social Security Act deve passare. Viceversa, se tali paragrafi si intendono come indipendenti (ritenendo che il paragrafo 416 (h) trovi applicazione soltanto nelle ipotesi in cui sia necessario un accertamento dello status di figlio) la prova della paternità biologica determina, di per sé, l'acquisizione di tale status ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal Social Security Act. Quest'ultima è l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente.

La Corte Suprema, invece, compie un'analisi approfondita del significato della parola "child"/figlio, scorporando da essa, anche attraverso l'autorità del dizionario (il Webster's New International Dictionary) il legame necessario con la paternità/maternità biologica da un lato, e con la filiazione legittima dall'altro. Viene valorizzato, di per sé, il legame *giuridico* di filiazione, a prescindere da quelle che siano le vie naturali o storicamente e tradizionalmente più frequenti di acquisizione dello status di figlio. E' interessante notare come la U.S. Supreme Court, anche sulla base delle osservazioni presentate dalla SSA, utilizzi un argomento "originalista" ai fini dell'interpretazione estensiva del significato della parola "child", ben oltre quello di filiazione che si costituisce sulla base di un rapporto di parentela biologica ("Nor does §416 (e) indicate that Congress intended "biological" parentage to be the prerequisite to "child" status under that provision. As the SSA points out, [i]n 1939 (anno di entrata in vigore del Social Security Act), there was no such thing as

a scientifically proven biological relationship between a child and a father, which is ... part of the reason that the word 'biological' appears nowhere in the Act" (*Astrue v. Capato*, p. 9).

In riferimento al caso concreto, la riconosciuta maggiore ampiezza della definizione di figlio da parte della Corte Suprema, da sola, non basterebbe a rigettare la pretesa della ricorrente. Si tratta tuttavia di un passaggio preliminare e necessario per operare uno smantellamento della (presunta) autosufficienza del §416(e) sia sotto il profilo del significato, sia sotto quello delle tutele e dei benefici ad esso collegati. Il valore di completamento assunto, in relazione al §416(e) dal successivo paragrafo 416(h) impone un'applicazione necessaria dell'integrale contenuto di quest'ultimo, che prevede, tra l'altro, che "in determining whether an applicant is the child of [an] insured individual for purposes of this subchapter (che prevede, quindi, anche il §416(e)) the Commissioner of Social Security shall apply [the intestacy law of the insured individual's domiciliary State]".

3. *Legislazione statale e profili discriminatori.*

La Corte Suprema ritiene che il riferimento alla legislazione statale in materia successoria, contenuto nel Social Security Act, si collochi in funzione servente rispetto agli obiettivi di questo, predeterminando in maniera uniforme su base statale le condizioni di accesso ai benefici.

Secondo la ricorrente, il riferimento alla nozione di figlio ai sensi della normativa statale in tema di successioni (che non prevede che il figlio biologico del defunto, concepito successivamente alla sua morte, possa ereditare *ab intestato*) integra una discriminazione rispetto ai figli naturali concepiti anteriormente alla data di morte.

La Corte Suprema, invece, ritiene che la legge dello stato della Florida in materia di successioni, (indipendentemente dal riconoscimento ai figli concepiti successivamente alla morte del padre della qualifica di figli biologici), risponda all'obiettivo di garantire la predeterminazione dei soggetti che si trovano in un rapporto di dipendenza dal supporto morale e materiale del genitore defunto – predeterminazione che dal testo del Social Security Act non si presuppone che debba avvenire al livello di una "uniform federal rule" (*Astrue v. Capato*, p. 16). E' pur vero, che l'uniformità a livello statale presupposta dalla Corte Suprema sulla base dell'esistenza di una legislazione successoria, potrebbe non essere sufficiente a garantire una disciplina uniforme a livello federale, la quale - pur non costituendo uno degli obiettivi del Social Security Act - sarebbe in ogni caso auspicabile in relazione a situazioni particolarmente delicate come quella in esame.

4. *Le tragic circumstances restano "fuori dalla porta"?*

La Corte Suprema, con argomento linguistico e sistematico, rigetta una formulazione onnicomprensiva e generica di "figlio" ai sensi dell'accesso ai benefici di cui al Social Security Act. La definizione di "figlio" accolta nel presente caso si completa e si riempie di significato attraverso il rinvio, nel caso di figlio concepito dopo la morte del padre biologico, alla legislazione statale in tema di successioni. Questo rinvio si qualifica come

essenzialmente pragmatico, in quanto, individuando preventivamente le categorie dei successibili, evita che si debba procedere a indagini da svolgersi caso per caso, e proprio in virtù di questo pragmatismo supera lo scrutinio da parte della Corte.

Il riferimento alla legislazione in materia di successioni permette di sviluppare ulteriori considerazioni in ordine all'utilizzo del riferimento alla disciplina in materia di successioni e alla relazione di quest'ultima con il principio della dignità personale.

La *tragic circumstance* integrata dalla prematura morte di Robert Capato non rileva nel presente caso: i gemelli concepiti con fecondazione in vitro dopo la data del suo decesso, non essendo qualificabili come successibili *ab intestato* ai sensi della legislazione della Florida, non possono accedere ai benefici previsti dal Social Security Act. La vicenda avrebbe con ogni probabilità avuto un esito diverso qualora Robert Capato avesse menzionato nel proprio testamento l'eventualità di devolvere parte dell'eredità ai figli nati dopo la sua morte

Anche nell'ordinamento italiano, infatti, è stata tracciata una distinzione, a fini successori, tra nascituro concepito e non concepito (F. SANTORO PASSARELLI, *Su un nuovo profilo dell'istituzione dei nascituri* in *Saggi di diritto civile*, Napoli, 1961, 747 ss.), prevedendo nel primo caso la capacità di succedere, sia per legge sia per testamento, nel secondo caso soltanto la capacità di essere istituito erede con testamento. Tale differenziazione troverebbe una ragione d'essere nella qualificazione della vicenda del concepito come "fattispecie a formazione progressiva", che si sviluppa in relazione alla (progressiva) concretezza della possibilità della venuta ad esistenza del nascituro.

La dichiarazione contenuta nel testamento, se da un lato può costituire il fondamento della pretesa degli eredi (concepiti o non ancora concepiti al momento dell'apertura della successione) ad essere qualificati come tali, dall'altro è inequivocabile espressione della volontà ultima del testatore.

In questo senso, l'impossibilità, evidente nel presente caso, per i figli concepiti dopo la morte del padre attraverso fecondazione in vitro di succedere in assenza di testamento potrebbe (se pure in modo insoddisfacente e problematico in relazione all'acquisizione per questi ultimi dello status di figli) rispondere in parte all'esigenza di rispettare la dignità e la volontà del *de cuius*, da manifestarsi nel consenso chiaro e inequivoco all'utilizzo del proprio seme crioconservato al fine di garantirsi un'ulteriore discendenza.

In questa prospettiva, alla circostanza tragica integrata dalla morte di Capato, si ricollega implicitamente la dimensione della scelta (anch'essa, a suo modo, tragica e complessa) di preconstituersi una discendenza. Sulle possibilità e sui limiti posti dal diritto in relazione a questa scelta, favorita e resa più frequente dai progressi della tecnica, vi sarà ancora modo di riflettere.

Allo stato attuale, come sembra dimostrare anche la pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti in commento – se pure in via essenzialmente pragmatica e sistematica - la legislazione in materia di successioni può fornire, in attesa di sviluppi successivi, alcuni spunti di indagine soprattutto sul versante della valorizzazione della volontà del soggetto defunto. A ben vedere, anch'essa costituisce una "porta" che vale la pena attraversare.

* Dottoranda di ricerca in Diritto Costituzionale, Università degli studi di Ferrara.